



Aree Protette  
Appennino Piemontese

Al dipendente

Prot. n.

Bosio,

**OGGETTO: Designazione incaricato per il controllo delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese.**

L'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino piemontese, con sede legale in Bosio (AL), Fraz. Capanne di Marcarolo, nella persona del Direttore (Datore di lavoro),

Premesso che:

- 1) l'art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 127/2021) stabilisce che, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, il Datore di lavoro è tenuto al controllo delle certificazioni verdi Covid-19 (Green pass) di tutti i soggetti che richiedono l'accesso ai locali dell'Ente (dipendenti, fornitori, prestatori di servizi, consulenti, volontari, organi politici, visitatori, ecc.), con la sola esclusione della categoria degli utenti;
- 2) il controllo può essere delegato a uno o più dipendenti dell'Ente, tramite conferimento formale di incarico;
- 3) il presente atto integra la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del codice della privacy;
- 4) le violazioni delle presenti istruzioni comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste per le inosservanze degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro;

INCARICA

il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_, Istruttore/Funzionario Area \_\_\_\_\_ a effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 4, del D.L. n. 52/2021, prevalentemente presso la sede dell'Ente di \_\_\_\_\_ (via \_\_\_\_\_).

Comunica che è/sono stato/a/i incaricato/i il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_, Istruttore/Funzionario Area \_\_\_\_\_ a effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 4, del D.L. n. 52/2021, quale/i supplente/i.

A tale scopo il suddetto dipendente dovrà attenersi alle istruzioni di seguito riportate:

- a) leggere attentamente l'articolo 9-quinquies del D.L. n. 52/2021, il cui testo è riportato in calce alla presente delega;

- b) utilizzare il dispositivo mobile di servizio in assegnazione per espletare le operazioni di controllo richieste;
- c) svolgere le operazioni di controllo secondo quanto indicato nel documento "Istruzioni operative per i soggetti incaricati del controllo della Certificazione Verde Covid-19", su cui è stato informato e formato e che costituisce allegato della presente lettera di incarico.

**Le presenti istruzioni devono essere osservate con scrupolo, al fine di evitare sanzioni e richieste di risarcimento danni.**

In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni è possibile contattare la Responsabile dell'Area amministrativa o personale amministrativo dalla stessa individuato.

L'incarico ha durata fino al 31 dicembre 2021.

Il Direttore  
(dott. Andrea De Giovanni)

Per presa visione, attestazione di lettura e comprensione del testo e impegno a osservare le disposizioni ricevute

Data e firma dell'incaricato alle verifiche .....

**«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) .**

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter, 9 -ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e

*individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

*6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.*

*7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.*

*8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.*

*9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.*

*10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9 -sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9 -sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.*

*11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.*

*12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.*

*13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*